

DETERMINAZIONE n. 191 del 6 dicembre 2016

Struttura proponente: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO DI
ATERSIR

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

visti:

- il d.lgs. n. 267/2000, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e, in particolare l’articolo 107, che assegna ai dirigenti le competenze in materia di gestione;
- il d.lgs. n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, di abrogazione del d.lgs. n. 163/2006;
- l’art. 3 della legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

premesse che con determinazione n. 20 del 10.05.2013 è stato affidato alla Società Aon S.p.A. Insurance Broker, con sede in Bologna in via Riva di Reno 63 e con sede legale in Milano, Via Ponti 8/10 C.F. 10203070155 P.IVA 11274970158 il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto avvenuta il 10.05.2013;

accertato che il contratto con la Soc. AON risulta scaduto ed i contratti assicurativi attualmente in corso tra Atersir e le diverse compagnie assicurative risultano in scadenza il 31.12.2016;

richiamato l’art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

preso atto che:

- l’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l’art. 37, c. 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

ritenuto pertanto necessario affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, al fine di usufruire di servizi specialistici e reperire sul mercato i prodotti assicurativi più rispondenti alle esigenze di ATERSIR, per assicurare continuità circa le coperture assicurative occorrenti all’Agenzia;

premesse che, ai sensi della Legge 296/2006, l’Agenzia è tenuta a procedere all’acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento tramite il mercato elettronico e le convenzioni presenti sui portali internet CONSIP e Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata;

verificato che non vi sono alla data attuale convenzioni valide sui portali di Consip o Intercenter per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

dato atto pertanto che è necessario attivare il procedimento per l'affidamento del servizio in parola con ricorso al mercato elettronico di Intercenter e di nominare la dr.ssa Alessandra Neri Responsabile unico del presente procedimento, dirigente dell'Area *Amministrazione e Supporto alla Regolazione*, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;

ritenuto disporre l'invito ad un unico operatore, sulla base del capitolato allegato al presente atto, individuato dal responsabile del procedimento nella Società Aon S.p.A. Insurance Broker, con sede in Bologna in via Riva di Reno 63 e con sede legale in Milano, Via Ponti 8/10 C.F. 10203070155 P.IVA 11274970158, già fornitrice del servizio richiesto e che ha operato nei confronti dell'Agenzia con professionalità e competenza, ponendo a base di gara l'importo di pari a € 12.000,00 calcolato in considerazione del valore di intermediazione operato dall'attuale broker negli ultimi anni in relazione alle polizze di cui è titolare l'Ente;

dato atto altresì che il servizio di consulenza e brokeraggio di cui trattasi non comporterà per l'Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto tale servizio verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze;

stabilito che l'aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti, mediante ribasso sulle percentuali massime di remunerazione dell'incarico di cui trattasi come di seguito riportate:

- non superiore al 5% nel ramo RCA;
- non superiore al 12% nei rami diversi, per tutta la durata dell'incarico.

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di testarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 5 del 11 maggio 2012;

D E T E R M I N A

1. di attivare il procedimento per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR - con ricorso al mercato elettronico di Intercenter, al prezzo più basso a seguito di specifiche richieste di offerta (RdO);
2. di nominare Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, Dirigente Dott.sa Alessandra Neri, responsabile dell'Area *Amministrazione e Supporto alla Regolazione*;
3. di rivolgere la RDO di cui al punto precedente ad un unico operatore, individuato in Aon S.p.A. Insurance Broker, con sede in Bologna in via Riva di Reno 63 e con sede legale in Milano, Via Ponti 8/10 C.F. 10203070155 P.IVA 11274970158, già fornitrice del servizio richiesto, sulla base del capitolato allegato al presente atto e ponendo a base di gara l'importo di € 12.000,00 - CIG: Z271C66480;

4. di dare atto che il servizio di consulenza e brokeraggio di cui trattasi non comporterà per l'Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto tale servizio verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze;
5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna

Vito Belladonna

**ALLEGATO 1 - CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

Premesso che:

- la scrivente Amministrazione ha necessità di procedere alla gestione del proprio portafoglio assicurativo per il prossimo triennio;
- a tal fine, dopo aver appurato la mancanza di specifiche conoscenze e competenze in materia all'interno dell'ente ed in un'ottica di conseguimento di economie di gestione e di miglioramento e aggiornamento delle proprie coperture assicurative, ha stabilito di avvalersi delle prestazioni di un broker assicurativo, per usufruire di servizi specialistici e reperire sul mercato i prodotti assicurativi più rispondenti alle proprie esigenze.

Art. 1- Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la prestazione del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa a favore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR – (di seguito chiamata anche Agenzia) - consistente, principalmente, nel supportare detta Amministrazione nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi inerenti le persone e le attività di competenza, nonché nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti del portafoglio assicurativo.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà una durata di anni tre.

Si esclude fin d'ora la clausola del tacito rinnovo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.

Il contratto di brokeraggio si intende automaticamente concluso alla scadenza, senza obbligo di comunicazione alle parti.

Art. 3- Normativa di Riferimento

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali ed in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d'opera.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle seguenti norme:

- D. Lgs 50/2016;
- D.lgs 7 settembre 2005, n° 209 e succ. mod. integr. - "codice delle assicurazioni private";
- disposizioni generali in materia di Appalti pubblici;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili (in particolare art. 17 Legge 68/99);
- disposizioni del Codice Civile.

Art. 4. Situazione assicurativa di Atersir

L'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR - ha attualmente in corso i seguenti contratti assicurativi:

POLIZZE	COMPAGNIA	SCADENZA	PREMIO ANNUO
INFORTUNI	UNIPOL	31/12/2016	€ 729,78
KASKO	UNIPOL	31/12/2016	€ 1.145,38
FURTO	GENERALI ITALIA S.p.A.	31/12/2016	€ 983,64
INCENDIO	GENERALI ITALIA S.p.A.	31/12/2016	€ 313,70
RCT/O	GENERALI ITALIA S.p.A.	31/12/2016	€ 449,89
TUTELA LEGALE	EUROPE ASSISTANCE	31/12/2016	€
RISCHIO LOCATIVO	GENERALI	31/12/2016	€ 560,00
RC PATRIMONIALE	LLOYD'S	31/12/2016	€ 8.321,72
RCA	ITAS MUTUA	31/12/2016	€ 4.282,86

Art. 5 - Organizzazione del Servizio

Il broker, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare un costante e rapido collegamento con l'Agenzia, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

Art. 6 – Valore dell'appalto e remunerazione dell'incarico

Il valore dell'appalto è costituito dalle commissioni che, in caso di aggiudicazione, saranno poste a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze dell'Agenzia. Tale importo è stimato pari a € 12.000,00 ove si è tenuto conto del valore di intermediazione operato dall'attuale broker negli ultimi anni in relazione alle polizze di cui è titolare l'Ente. Conseguentemente detto valore verrà tenuto quale base per l'individuazione dell'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva. I servizi di consulenza e brokeraggio non comporteranno per l'Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro. Tali servizi verranno remunerati, secondo consuetudine di mercato, da parte della Compagnia di Assicurazione con la quale saranno stipulate le polizze.

Il compenso per l'attività di brokeraggio è fissato come segue:

- non superiore al 5% nel ramo RCA;
- non superiore al 12% nei rami diversi, per tutta la durata dell'incarico.

Dette provvigioni si intenderanno applicate sui premi al netto delle imposte.

Non competerà alcun corrispettivo per l'analisi di nuovi rischi o per l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Agenzia ritenga di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

La remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione, sul premio imponibile chiesta dal broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Per il presente affidamento, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, non è stato redatto il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Non sussistendo interferenze non sono stete conseguentemente conteggiati oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale sono posti pari a zero.

Art. 7 - Tutela della Privacy

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Codice, si precisa quanto segue:

- soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è l'Agenzia;
- il titolare e responsabile del trattamento è il Direttore dell'Agenzia;
- le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente al procedimento in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione nei termini e nei modi richiesti dalla presente, pena l'esclusione dalla gara o la decadenza della eventuale aggiudicazione;

l'Agenzia potrà comunicare i dati richiesti ai soggetti o categorie di soggetti qui di seguito specificati:

- a) il personale dell'Agenzia coinvolto nel procedimento;
- b) i soggetti partecipanti alla gara in oggetto;

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del succitato Decreto legislativo n. 196/2003, al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto.

Art. 8 Obblighi di riservatezza e segretezza

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare l'aggiudicatario dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, le informazioni, ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Ente autorizzerà esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati, giusto quanto disposto dal D.Lgs.196 del 30/06/2003. Non sarà pertanto necessario che l'aggiudicatario debba richiedere il consenso al trattamento dei dati.

Art. 9 - Modalità di espletamento del servizio richiesto

In particolare, la prestazione del servizio di brokeraggio assicurativo dovrà riguardare la ricerca della migliore "copertura assicurativa dei rischi inerenti le persone e le attività dell'Agenzia, nonché l'attività professionale necessaria a mettere in relazione l'Ente con la Compagnia Assicuratrice più idonea allo scopo e ad assisterla in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti del portafoglio assicurativo".

Risultano altresì comprese nel servizio richiesto tutte le attività di consulenza e di assistenza per la definizione del contenuto del contratto di assicurazione e delle relative polizze.

L'attività del Broker dovrà in ogni caso comprendere almeno i seguenti servizi base, indicati in via principale e non esaustiva:

1. Analisi dei rischi attinenti alle specifiche attività dell'Agenzia, finalizzata alla razionalizzazione delle coperture assicurative;
2. Analisi tecnico-assicurativa delle polizze attualmente in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni presenti sul mercato assicurativo attuale;
3. Collaborazione nella gestione amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti di assicurazione, segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, assistenza tecnica in tutte le vicende del contratto stesso (variazioni, modifiche, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, . . .);
4. Assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;
5. Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative in materia di assicurazioni rilevanti per l'Agenzia e supporto al personale dell'Agenzia nella gestione di tutte le attività inerenti le prestazioni assicurative;
6. Svolgimento di servizi gratuiti aggiuntivi nei termini offerti dal Broker in sede di gara.

Art. 10 - Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker; il broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo, il broker dovrà trasmettere ad Atersir i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

ART. 11 – Modalità di espletamento della gara

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti, mediante ribasso sulle percentuali massime di remunerazione dell'incarico di cui all'art 6 come di seguito riportate:

- non superiore al 5% nel ramo RCA;
- non superiore al 12% nei rami diversi, per tutta la durata dell'incarico.

Non sono ammesse offerte superiori alle percentuali massime succitate.

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 60 giorni.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, purchè valida.

Il prezzo di aggiudicazione, come determinato in sede di gara, è fisso e non revisionabile, in quanto l'eventuale variazione di costi dovuta ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dai concorrenti all'appalto per l'intero periodo contrattuale.

Ai fini dell'ammissione alla gara, in aggiunta alla documentazione eventualmente richiesta in modo automatico dal Sistema degli acquisti on line della pubblica amministrazione, il concorrente è tenuto a presentare la seguente documentazione amministrativa:

- garanzia provvisoria di cui all'art 93 del d.lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto di cui all'art.6, fermo restando le eventuali riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 citato;
- impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario a pena di esclusione ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.lgs 50/2016;

In riferimento alle irregolarità essenziali relative al punto precedente trova applicazione quanto disposto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016.

Art. 12 – Affidamento del servizio

L'affidamento del servizio sarà approvato con determinazione dirigenziale.

La conferma definitiva dello stesso è subordinata:

- all'esito positivo degli accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del Dlgs 50/2016;
- alla presentazione, da parte della ditta prescelta, della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria del servizio;

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta pubblicando altresì gli estremi dell'intervenuta aggiudicazione sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo www.atersir.emr.it

Art. 13 - Oneri e obblighi contrattuali

Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del broker.

Art. 14 – Recesso e risoluzione del contratto

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, Atersir si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 C.C., alla scadenza annuale, previo preavviso al broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

E' riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso, di norma, non inferiore a 30 (trenta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R senza che l'aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, nei seguenti casi:

- a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- b) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633);

Inoltre Atersir ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip Spa o dalle Centrali di Committenza Regionali successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta alla modifica (principio dell'obbligo di rispetto del benchmark Consip).

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentate in sede di gara, Atersir provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

In particolare Atersir si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c. c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art.109 del D.Lgs.209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private).

In caso di risoluzione all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Art. 15 - Responsabilità del broker

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, a far stipulare, modificare o integrare agli organi di Atersir competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di Atersir competenti.

Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

A garanzia di quanto sopra previsto il broker dovrà essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutte le operazioni finanziarie relative a lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrate sui conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

I pagamenti delle fatture emesse a fronte della presente fornitura verranno pertanto effettuati esclusivamente a mezzo dei suddetti conti correnti dedicati. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all'articolo 3 comma 1 legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicate ad Atersir entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E' fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento delle fatture.

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità assoluta del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17. Cessione del contratto e dei crediti

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 18. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile del presente procedimento ed il direttore dell'esecuzione del relativo contratto è la Dott.sa Alessandra Neri, Dirigente dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell'Agenzia.

Art. 19. Disposizioni particolari

La società aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ad Atersir ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà di Atersir di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Art. 20. Foro competente

Il foro del Tribunale di Bologna è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

Art. 21. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alla Legge n. 792 del 28.11.1984 come riformato dall'art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005, ed alle altre norme applicabili in materia.

